



CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare

PROVINCIA DELL'AQUILA

CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto dell'appalto</i>
---------------	-----------------------------

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento, da parte del Comune di Sulmona, del servizio di brokeraggio assicurativo, così come definito dall'art. 106 del D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005, con particolare riferimento all'attività di consulenza, assistenza, collaborazione, gestione amministrativa delle polizze.

L'espletamento del servizio sarà a titolo **non oneroso** per il Comune di Sulmona e con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del broker, il quale non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né potrà impegnare in alcun modo il Comune di Sulmona se non preventivamente e formalmente autorizzato.

L'opera del broker verrà remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie con le quali verranno stipulate le polizze.

<i>Art. 2</i>	<i>Prestazioni</i>
---------------	--------------------

Il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore del Comune di Sulmona e comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

1. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi. L'analisi dei rischi dovrà essere effettuata con riguardo alla particolare normativa cui l'Ente è soggetto. Il Broker dovrà fornire le informazioni tecniche relative ai rischi, alle statistiche dei danni, alla prevenzione dei danni. Inoltre, dovrà fornire un'ampia panoramica dei parametri assicurativi rinvenibili sul mercato con annesse informazioni in ordine alle retribuzioni, alle categorie del personale, ai massimali, ai limiti e franchigie. Infine, dovrà formulare suggerimenti per la copertura assicurativa di eventuali altri rischi per l'Ente derivanti dalle attività svolte o discendenti da disposizioni legislative, non contemplati e/o non coperti dalle attuali polizze;
2. analisi delle polizze assicurative esistenti e presentazione di eventuali proposte migliorative che consentano una ottimizzazione delle coperture assicurative con limitazione dei costi a carico del Comune;
3. Gestione dei contratti assicurativi con controllo sulla emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa;
4. Assistenza continuativa nella gestione dei sinistri nelle varie fasi di trattazione (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative) con valutazione semestrale

- dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente, con produzione di report indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
5. Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio;
 6. Analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione all'Ente delle novità proposte dalle Compagnie d'assicurazione;
 7. Assistenza nello svolgimento delle gare d'appalto dei servizi assicurativi dell'Ente, con la predisposizione di idonei capitolati speciali d'appalto, di Bando/inviti a gara conformi alla normativa vigente al momento della gara stessa, individuazione dei criteri di aggiudicazione, nonché assistenza nella valutazione delle offerte tecniche;
 8. Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
 9. Supporto formativo del personale dell'Ente (anche con la resa di pareri in forma scritta) che collabora alla gestione dei contratti assicurativi con adeguato piano di aggiornamento a cadenza almeno annuale ed in occasione dell'introduzione di novità legislative in materia assicurativa.
 10. Resa di pareri su questioni in materia assicurativa a seguito di richiesta del Sindaco.

Art. 3	Durata del contratto
---------------	-----------------------------

Il servizio avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di stipula del contratto o dalla diversa data in esso indicata.

Il broker si impegna ad iniziare lo svolgimento dell'incarico anche in pendenza della formale stipula del contratto in forma di atto pubblico amministrativo.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker, su richiesta del Comune, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o alla società.

Il contratto di brokeraggio si intende automaticamente concluso alla scadenza, senza obbligo di comunicazione alle parti.

Art. 4	Situazione assicurativa del Comune di Sulmona
---------------	--

Le polizze assicurative del Comune di Sulmona, attualmente in corso, sono le seguenti:

RAMO	COMPAGNIA	SCADENZA	PREMIO ANNUO
RCA LIBRO MATRICOLA	Unipolsai ass.ni	31.12.2017	71.905,09
ALL RISKS	Generali Italia S.p.A.	31.12.2017	44.979,08
INFORTUNI CUMULATIVA	Unipolsai ass.ni	31.12.2017	5.081,00
RCT/O	AIG Europe Limited	31.12.2017	161.370,00

KASKO DIP.TI IN MISSIONE	Unipolsai ass.ni	31.12.2017	1.600,00
TUTELA LEGALE	Das ass.ni	19.04.2015	8.000,00
RC PATRIMONIALE	Aig Europe	18.02.2015	7.600,00
INF.NI CUMULATIVA PROTEZIONE CIVILE	Unipolsai ass.ni	16.10.2014	1.368,00
RCT/O PROTEZIONE CIVILE	Unipolsai ass.ni	16.10.2014	560,00

Art. 5	Valore dell'appalto
---------------	----------------------------

Il valore dell'appalto, per l'intero periodo di affidamento, è quantificato in **€ 111.940,80** (oneri fiscali esclusi), calcolato sulla base dei premi imponibili dovuti per le polizze attualmente in essere, cui sono state applicate le percentuali nette massime riportate all'art. 6 del bando di gara.

Art. 6	Corrispettivi
---------------	----------------------

Il servizio di cui al presente capitolato non comporta alcun onere diretto per il Comune di Sulmona, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro, in quanto la remunerazione sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali sono sottoscritti i singoli contratti assicurativi.

Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal broker in sede di gara e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione.

Il broker, nel caso in cui venga sciolto il rapporto di brokeraggio con il Comune di Sulmona secondo le previsioni contenute nel presente capitolato speciale, deve rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.

L'importo del compenso del broker, da determinare secondo le modalità del presente capitolato, è onnicomprensivo e riguarda, pertanto, lo svolgimento di tutti i servizi previsti dal medesimo capitolato, includendo ogni tipo di onere.

Art. 7	Cauzione
---------------	-----------------

L'Impresa aggiudicataria dovrà, prima della stipula del contratto, costituire ai sensi e con le modalità di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/2006 una cauzione definitiva a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto.

La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 9, il Broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, il Comune di Sulmona ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 14 del capitolato.

Art. 8	<i>Obblighi delle parti contraenti</i>
---------------	---

Il broker, nell'esecuzione del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere il servizio alle condizioni di cui al presente capitolato, alla documentazione di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Amministrazione comunale;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- rispettare gli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Sulmona per i propri dipendenti (visionabile sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali), per quanto compatibili con la natura del presente appalto e con il ruolo e l'attività svolti in sua esecuzione.

Tale impegno costituisce adempimento contrattuale a pena di risoluzione ex art. 1456 c.c, previa contestazione dell'addebito, formalizzato dal Dirigente comunale competente mediante lettera raccomandata a/r con invito all'Appaltatore a controdedurre entro gg. 15 dal ricevimento.

Dalla data di decorrenza del rapporto contrattuale, inoltre, il broker è tenuto a:

- assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente affidatario del servizio per il pieno e completo passaggio delle competenze. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data;
- tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile;
- dotarsi prima della stipula del contratto della polizza di cui all'art. ____ del presente capitolato.

Sono a carico del broker:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del servizio;

- i rischi connessi all'esecuzione del servizio;
- tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto che sarà stipulato in forma pubblico amministrativa.

L'ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/05, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

L'Amministrazione s'impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del comune di Sulmona, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio;

Art. 9	Penali
---------------	---------------

In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale e/o nell'offerta tecnica del broker aggiudicatario, il Comune provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al broker un termine di 15 giorni naturali e consecutivi, od altro ritenuto congruo, per produrre controdeduzioni scritte.

Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) a valere sull'ammontare della cauzione definitiva.

Art. 10	Prerogative dell'Ente
----------------	------------------------------

L'Amministrazione Comunale autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente:

- l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificate di obblighi precedentemente assunti.
- di intraprendere rapporti con qualsivoglia Compagnia di assicurazione, a prescindere dal rapporto contrattuale con il Broker e dalla presenza della clausola di brokeraggio nelle polizze stipulate dal Comune.
- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker. In particolare, le proposte di capitolato predisposte dal broker per l'espletamento delle gare d'appalto per l'affidamento delle coperture assicurative dell'Ente saranno valutate, dai competenti uffici comunali, da un punto di vista tecnico-economico;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;

- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita il Comune;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.

Art. 11

Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al broker; il broker, a sua volta, dopo aver trattenuto le quote di propria spettanza, verserà i premi in favore delle compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo, il broker dovrà trasmettere al Comune di Sulmona i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza, e rilascerà all'Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il broker è tenuto all'osservanza delle norme dettate in materia di tracciabilità finanziaria dalla L. 136/2010. Ai sensi della determina AVCP n. 4/2011, il conto separato di cui all'art. 117 D. Lgs. 209/2005 è valevole quale conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della medesima legge.

Art. 12

Referente del broker

Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolo.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 13

Responsabilità del Broker

Il broker deve essere assicurato con polizza contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui all'art. 110 del D.Lgs. 209/2005, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, per un massimale non inferiore ad **€5.000.000,00** ed è tenuto a mantenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutto il periodo di durata dell'incarico.

Art. 14

Divieto di subappalto e cessione del contratto

Per la particolare tipologia della prestazione, l'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolo, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte.

L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per il Comune di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente. A tal proposito la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di comunicare al Comune di Sulmona ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà del Comune di Sulmona di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che la ditta possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Comune stesso.

Art. 15

Risoluzione e recesso

L'ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente normativa, ovvero nel caso in cui si verifichino inadempienze o gravi negligenze rispetto agli obblighi contrattuali, intendendosi anche quelli contenuti negli atti di gara.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito, con l'indicazione di un termine per eventuali controdeduzioni, notificate a mezzo di posta raccomandata, alle quali l'aggiudicatario non abbia adempiuto adeguatamente a giudizio dell'Amministrazione.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/05 art. 109 da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso perda i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. È fatto salvo ogni diritto dell'Ente al risarcimento per i danni subiti.

Art. 16

Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, l'Amministrazione comunale informa che i dati forniti dagli operatori economici, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno oggetto di trattamento da parte della medesima Amministrazione, in quanto titolare del trattamento, nel rispetto ed in conformità con le leggi vigenti e per le finalità connesse al procedimento. Gli operatori economici hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal titolo II, parte I, del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 17

Disposizioni particolari

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare al Comune di Sulmona ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà del Comune di Sulmona di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che la ditta possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Comune stesso.

Art. 18

Oneri di sicurezza

Il committente, in ordine a quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, precisa che non è stato predisposto il Duvri poiché, valutate le attività oggetto d'appalto, non sono state riscontrate

interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano, pertanto, essere pari a zero.

Nell'offerta dell'appaltatore dovranno, comunque, essere evidenziati i costi della sicurezza afferenti la propria attività, ai sensi dell'art. 87 co. 4 del D. Lgs. 163/2006. Restano, infatti, immutati gli obblighi a carico dell'impresa in merito alla sicurezza sul lavoro.

Art. 19	Norme di rinvio
----------------	------------------------

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dagli atti complementari della procedura di gara si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, al D. Lgs. 163/2006, ai regolamenti comunali, nonché ad ogni altra disposizione normativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello stato italiano.